



**Ispettorato nazionale per la  
sicurezza nucleare e la  
radioprotezione**

**Delibera n. 14 del 02/05/2019**

**Delibera Consulta ISIN n. 4 del 30/06/2020**

**Delibera n. 02 del 10/02/2021**

**Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici  
di servizi e forniture stipulati dall'Ispettorato  
nazionale per la sicurezza nucleare e la  
radioprotezione – ISIN.**

## **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione**

1. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della ulteriore normativa europea e nazionale di riferimento.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure interne finalizzate alla definizione dei fabbisogni dell'ISIN, alla selezione degli operatori economici, al controllo giuridico e contabile sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture affidati dall'ISIN.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «Codice dei contratti pubblici» o «Codice» il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e s.m.i.;
- b) «ISIN», l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN;
- c) «Direttore», il Direttore dell'ISIN;
- d) «Servizio contratti» il Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico economica del personale dell'ISIN, competente, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni approvato con delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, ad assicurare l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'ISIN;
- d-bis) «funzionario» il dipendente dell'ISIN che, indipendentemente dalla specifica qualifica professionale posseduta, ha i requisiti previsti dal decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e dalle linee guida adottate dall'ARAN per svolgere le funzioni di RUP o Direttore dell'esecuzione del contratto.
- e) «Uffici» i Servizi dell'ISIN, diversi dal Servizio contratti, che richiedono l'acquisto di servizi o forniture;
- f) «MePa» il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

### **Art. 3 - Attività negoziale dell'ISIN**

1. L'ISIN, nell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, anche applicando, nelle procedure che lo richiedono, il principio di rotazione.
2. Le procedure di acquisto sono regolate dal Codice dei contratti pubblici e dalle linee guida attuative del Codice, nonché dalle ulteriori norme di settore.
3. In base alle disposizioni degli artt. 35 e 36 del Codice, le procedure di acquisto di servizi e forniture si distinguono in:
  - a) procedure per contratti di importo stimato pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

- b) procedure per contratti di importo stimato inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e pari o superiore a 40.000,00 euro;
  - c) procedure per contratti di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro.
4. L'ISIN è obbligato, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalla norma, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.
5. L'ISIN, negli altri casi, può ricorrere alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., e comunque ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

#### **Art. 4 - Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione**

1. L'ISIN assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ovvero dalle successive delibere riguardanti l'argomento.
2. Il Servizio contratti, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1, provvede a trasmettere i dati di propria competenza al Servizio del Segretariato dell'ISIN, cui compete la pubblicazione sul sito, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, informandone il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Il Servizio contratti adegua le proprie prassi interne, concernenti la gestione delle procedure di affidamento ed il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, alle indicazioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'ISIN e dei relativi allegati.

#### **Art. 5- Affidamento dell'incarico di responsabile unico del procedimento**

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico il Direttore nomina un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nella determina a contrarre.
2. L'incarico di cui al comma 1 è affidato al dirigente del Servizio contratti ovvero ad altro dirigente/funziionario, individuato di volta in volta in base all'esperienza professionale, il quale collabora con il Servizio contratti per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto.
3. I compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati dal Codice oltre che dalle Linee guida n. 3 adottate dall'ANAC, aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017, ovvero dalle successive delibere riguardanti l'argomento.

#### **Art. 6- Affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto**

1. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP. Nei casi indicati dalle Linee Guida dell'ANAC è nominato un diverso dirigente/funziionario dell'ISIN.

2. I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice oltre che dal Decreto Ministeriale 7 marzo 201, n. 49.

## **PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO**

### **Art. 7- Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi**

1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si svolge, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del Codice, sulla base del programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, che il Direttore adotta mediante delibera.
2. Il Servizio contratti predispone lo schema di programma biennale e degli aggiornamenti annuali; a tal fine rileva i fabbisogni dell'ISIN chiedendo agli Uffici di rappresentare le necessità di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro da effettuare nel periodo indicato.
3. Gli Uffici, ai fini dell'inserimento nella programmazione degli acquisti, devono fornire l'elenco dei beni e servizi di cui al comma 2:
  - a) entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, in caso di importo stimato pari o superiore a 1.000.000,00 euro;
  - b) entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, in caso di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00 euro.
4. Il Servizio contratti verifica la coerenza delle proposte con la programmazione economicofinanziaria e invia lo schema di programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali al Direttore per l'approvazione.
5. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero a circostanze imprevedibili previa variazione di bilancio, ove necessaria. La determina a contrarre reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso necessario l'acquisto.

### **Art. 8 - Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi e delle forniture**

1. Gli Uffici che hanno richiesto l'inserimento di un acquisto di forniture e/o servizi nella programmazione biennale, elaborano in dettaglio il progetto di servizio e/o fornitura da richiedere, formalizzandolo in un capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello.
2. Per quanto attiene gli appalti di forniture o di servizi non complessi, il capitolato tecnico riporta le specifiche tecniche secondo quanto indicato all'art. 68 del Codice, in particolare descrive tutte le caratteristiche della prestazione o fornitura da richiedere e i relativi costi stimati, indica le modalità realizzative delle stesse e i requisiti ritenuti necessari per la corretta esecuzione della prestazione, nonché l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali.

3. Per quanto attiene gli appalti di servizi complessi, il capitolato tecnico consiste in un progetto del servizio che, secondo quanto indicato all'art. 23, co. 15, del Codice dei contratti pubblici, deve contenere:

- a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
- f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
- g) l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali;
- h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

4. Nella predisposizione dei capitolati tecnici gli Uffici tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

#### **Art. 9-** Copertura finanziaria, valutazione dei rischi da interferenza

1. Gli Uffici che redigono i capitolati tecnici di cui all'art. 8, una volta definito l'importo posto a base di gara:

- a) richiedono il visto per la copertura finanziaria della spesa da parte del Direttore, oppure verificano direttamente la copertura finanziaria qualora sia stata loro delegata la gestione del capitolo di spesa;
- b) trasmettono al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Autorità per la valutazione dei rischi di natura interferenziale (RSPP), laddove ne ravvisano la necessità in relazione all'acquisizione del servizio/fornitura, i documenti necessari ad elaborare il DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale).

2. Gli Uffici di cui al comma 1, dopo aver ottenuto il visto oppure aver verificato direttamente la copertura finanziaria, trasmettono il capitolato tecnico al Servizio contratti per la successiva elaborazione dei documenti di gara.

3. Il RSPP, elaborato il DUVRI, laddove necessario, provvede a trasmetterlo al Servizio contratti.

#### **Art. 10-** Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento

1. Il Servizio contratti, dopo aver ricevuto il capitolato tecnico con il visto di copertura finanziaria, elabora i documenti di gara relativi alla procedura di selezione degli operatori economici e delle offerte, oltre al documento contenente la disciplina giuridicoamministrativa del futuro contratto.

2. Il Servizio contratti predispose un appunto riassuntivo che riporta anche il quadro economico relativo alla procedura, e sottopone tale appunto e i relativi allegati all'approvazione del Direttore.
3. Nel caso in cui l'importo stimato della spesa sia pari o superiore a 100.000,00 euro, gli atti di gara sono preliminarmente trasmessi al Collegio dei revisori per le verifiche di competenza.
4. Successivamente all'approvazione, la volontà dell'ISIN viene formalizzata nella determina a contrarre di cui ai successivi artt. 16 e 23.

## **CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

### **Art. 11- Formalizzazione della richiesta di acquisto**

1. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro non sono soggetti a programmazione.
2. Gli Uffici che richiedono l'acquisto di una fornitura o di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro trasmettono al Direttore una proposta, nella quale devono:
  - a) indicare l'interesse pubblico da soddisfare mediante l'acquisto e rappresentare i motivi che rendono necessario o, comunque, opportuno l'acquisto;
  - b) definire l'oggetto e le caratteristiche del contratto e dei relativi servizi connessi, se presenti (eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc.);
  - c) indicare la stima dell'importo massimo previsto per l'appalto e per i servizi connessi;
  - d) fornire indicazioni circa la durata del contratto;
  - e) indicare se il servizio o la fornitura siano reperibili tramite il MePa (nel caso indicare la categoria) oppure tramite convenzioni o accordi quadro Consip;
  - f) fornire indicazioni sui requisiti minimi che devono avere gli operatori economici partecipanti alla gara o all'indagine di mercato o, se del caso, fornire indicazioni sull'operatore economico presso cui procurarsi la fornitura o il servizio richiesto (ad es. in caso di esclusività del fornitore);
  - g) fornire indicazioni circa le eventuali necessità specifiche di consegna delle forniture o di avvio dei servizi;
  - h) proporre il nominativo del RUP e del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 5 e 6;
  - i) fornire ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.
3. Nella predisposizione delle richieste gli Uffici tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice dei contratti relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

### **Art. 12- Approvazione della richiesta di acquisto, copertura finanziaria, valutazione dei rischi da interferenza**

1. Gli Uffici che redigono la richiesta di acquisto verificano direttamente la copertura finanziaria qualora sia stata loro delegata la gestione del capitolo di spesa, prima di trasmetterla al Direttore per l'approvazione.

2. Gli Uffici di cui al comma 1, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Direttore, trasmettono la richiesta:
  - a) al Servizio contratti per l'espletamento della procedura di affidamento;
  - b) al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ISIN per la valutazione dei rischi di natura interferenziale e l'eventuale elaborazione del DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale), nel caso in cui il servizio o la fornitura lo richieda.
3. L'avvio della procedura di affidamento è preceduto da determina a contrarre di cui al successivo art. 29.

### **PARTE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE**

#### **Art. 13 - Digitalizzazione delle procedure**

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di acquisto di cui al Codice sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. L'ISIN adegua le proprie procedure alle modalità di digitalizzazione disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all'art. 44 del Codice.

#### **Art. 14 - Conflitto di interesse, incompatibilità**

1. L'ISIN garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del Codice inerenti al conflitto di interessi.
2. L'ISIN rende noto agli operatori economici partecipanti alle procedure di gara il codice di comportamento dei propri dipendenti.
3. L'ISIN, nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, assicura il rispetto delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del Codice e di quanto disposto dalle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC.

#### **Art. 15- Adesione a convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A.; acquisti sul MePa**

1. L'ISIN, in conformità agli atti di programmazione, aderisce alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip S.p.A secondo quanto disposto dall'art. 3, co. 4 e 5.
2. L'ISIN, anche nelle categorie non obbligatorie, prima dell'avvio di qualunque procedura di affidamento, verifica la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. Per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'ISIN, nel rispetto degli atti di programmazione ove richiesti, ricorre in via preferenziale al MePa utilizzando le seguenti procedure di selezione dei contraenti in conformità a quanto disposto dall'art. 36 del Codice e dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC:
  - a) richiesta di offerta per acquisti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;
  - b) affidamento diretto, ricorrendo, a seconda dei casi, alla trattativa diretta ovvero all'ordine diretto di acquisto, per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

4. Le procedure di selezione di cui al precedente comma seguono le stesse modalità indicate per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti di cui ai successivi capi II e III.
5. Per gli acquisti in affidamento diretto di valore inferiore a 5.000,00 euro è consentito non fare ricorso al MePa.

## **CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

### **Art. 16-** Determina a contrarre

1. L'avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduto dalla determina a contrarre a firma del Direttore.
2. La determina deve indicare:
  - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
  - b) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
  - c) in caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, le ragioni che giustificano tale scelta;
  - d) gli elementi essenziali del contratto da affidare;
  - e) il quadro economico relativo al contratto dando conto della relativa copertura finanziaria verificata in fase di approvazione, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
  - f) il nominativo del responsabile del procedimento;
  - g) il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 17-** Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, secondo le disposizioni contenute nella parte II, Titolo III del Codice.
2. L'ISIN ricorre, di norma, alla procedura aperta o alla procedura ristretta di cui agli artt. 60 e 61 del Codice.
3. Qualora ne sussistano i presupposti, l'ISIN ricorre alle ulteriori procedure previste agli artt. 59 e seguenti del Codice.

### **Art. 18-** Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. L'ISIN pubblica gli avvisi di preinformazione secondo le indicazioni dell'art. 70 del Codice.
2. Le procedure di selezione, ad eccezione dei casi indicati dalla norma, sono indette mediante bando di gara redatto, ai sensi dell'art. 71, sulla base del bando tipo adottato dall'ANAC, ove esistente, e pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 72 del Codice.
3. Gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo le disposizioni dell'art. 98 del Codice.
4. L'ISIN procede alle pubblicazioni indicate all'art. 29 del Codice nonché alle comunicazioni indicate dall'art. 76 del Codice.

### **Art. 19-** Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'ISIN valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'ISIN, nei casi previsti dall'art. 95 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.
3. Nel caso di cui al comma 1, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati in base all'art. 77 del Codice e secondo le modalità indicate nelle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC. La verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti è demandata al Responsabile unico del procedimento, in collaborazione con il Servizio contratti.
4. Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di avvalersi dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, l'ISIN ricorre, di regola, a commissioni composte da personale interno. Qualora, per la peculiarità dell'oggetto dell'affidamento, non vi siano all'interno di ISIN professionalità adeguate, sono nominati commissari esperti esterni.

### **Art. 20-** Commissione giudicatrice di esperti selezionati dall'Albo

1. Nel caso in cui la commissione giudicatrice sia composta da esperti selezionati dall'Albo di cui all'art. 78 del Codice, il Servizio contratti procede secondo quanto indicato nelle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC.
2. Il Servizio contratti rende nota ai concorrenti la data e le modalità del sorteggio pubblico, mediante avviso da pubblicare nella sezione del profilo del committente-Amministrazione trasparente, dedicata alla gara.
3. Il Direttore nomina, con proprio decreto, i membri della commissione giudicatrice, indicando il nominativo del membro prescelto per le funzioni di presidente.
4. Il Servizio contratti provvede a pubblicare tempestivamente, nella sezione amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. La pubblicazione deve essere effettuata prima dell'insediamento della commissione.

### **Art. 21-** Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. Nel caso in cui una o più offerte appaiano anormalmente basse, la commissione giudicatrice avvisa il RUP, il quale avvia il relativo procedimento di valutazione.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP che si avvale del supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice. Il relativo verbale è allegato ai verbali della commissione giudicatrice.
3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP il quale può, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 co. 9 del Codice, di una commissione nominata ad hoc ovvero della commissione giudicatrice, ove costituita. Le valutazioni sono riportate in apposito verbale allegato agli atti della procedura di gara.

4. Il RUP, in collaborazione con il Servizio contratti, comunica, ai sensi dell'art. 97 del Codice, l'esclusione delle offerte per le quali non è stato adeguatamente giustificato il basso livello di costi.

#### **Art. 22- Aggiudicazione**

1. Al termine della procedura di selezione, la commissione formula la proposta di aggiudicazione e la trasmette al Servizio contratti che provvede ad avviare i controlli richiesti dalla normativa.

2. Il Servizio contratti predispone un appunto riassuntivo della procedura e della proposta di aggiudicazione e, acquisito il visto definitivo di copertura finanziaria da parte del dirigente al quale sia stata eventualmente delegata la gestione del capitolo, lo trasmette al Direttore.

3. La volontà dell'ISIN viene formalizzata nella determina di aggiudicazione a firma del Direttore, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del Codice.

### **CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

#### **Art. 23 - Determina a contrarre**

1. La determina a contrarre, a firma del Direttore, contiene gli elementi indicati nelle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC relative alle procedure sotto la soglia di rilevanza. In particolare, indica:

- a) l'interesse pubblico da soddisfare;
- b) le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- d) il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria verificata in fase di approvazione, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
- e) la procedura di aggiudicazione ed i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
- f) le principali condizioni contrattuali;
- g) il nominativo del responsabile del procedimento;
- h) il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 24- Procedura di selezione del contraente**

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, con procedura ordinaria ovvero con procedura negoziata, secondo le disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.

2. Il Servizio contratti elabora gli atti di gara e, in caso di procedura negoziata, individua i soggetti da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto indicato al successivo art. 26.

3. Il Servizio contratti definisce i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione in modo da assicurare l'effettiva partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese.

#### **Art. 25-** Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. In caso di ricorso alla procedura ordinaria, l'ISIN indice la gara mediante bando pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 36, comma 9, del Codice.

2. In caso di ricorso alla procedura negoziata, l'ISIN, quando è necessaria un'indagine di mercato, pubblica un avviso nella sezione del proprio sito denominata «Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti», conformemente alle indicazioni fornite dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.

3. L'ISIN provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo quanto indicato all'art. 36, co. 2 lett. b) e co. 9, del Codice.

#### **Art. 26 -** Criteri di scelta dei soggetti da invitare

1. In caso di procedura negoziata o di richiesta di offerta sul MePa l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, ove esistenti.

2. Nel caso in cui la fornitura o il servizio da acquistare non siano presenti sul MePa, il Servizio contratti, al fine di individuare l'insieme degli operatori da consultare, provvede a svolgere indagini di mercato, anche attraverso la consultazione dell'elenco degli operatori iscritti sul MePa in categorie simili o attinenti, per oggetto, a quella richiesta.

3. La selezione degli operatori da invitare avviene sulla base di criteri oggettivi che consentano la rotazione dei soggetti da invitare. Tali criteri devono essere esplicitati nella determina a contrarre.

4. L'ISIN può procedere all'istituzione di un elenco di fornitori/prestatori di servizi qualora si renda necessario acquistare, in maniera continuativa o ripetuta, beni o servizi non standardizzabili e non reperibili facilmente mediante ricorso all'elenco degli iscritti al MePa o ad altri sistemi di più rapido utilizzo.

#### **Art. 27-** Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'ISIN valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'ISIN, nei casi previsti dall'art. 95 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.

3. Nel caso di cui al comma 1, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice composta da personale interno all'ISIN, mentre il presidente è scelto tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC.

4. Nel caso di cui al comma 2, la verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti e la valutazione delle offerte è affidata direttamente al RUP. Il Servizio contratti può comunque nominare una commissione giudicatrice.

### **Art. 28- Aggiudicazione**

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice interna, ove presente, ovvero dal RUP ed è trasmessa al Servizio contratti. Qualora il RUP sia il dirigente del Servizio contratti, questi procede direttamente secondo il comma 2.
2. Il Servizio contratti predispose un appunto riassuntivo della procedura e della proposta di aggiudicazione e, acquisito il visto definitivo di copertura finanziaria da parte del dirigente al quale sia stata eventualmente delegata la gestione del capitolo, lo trasmette al Direttore.
3. La volontà dell'ISIN viene formalizzata nella determina di aggiudicazione a firma del Direttore, ai sensi dell'art. 33, co. 1 del Codice.

### **CAPO III - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

#### **Art. 29 - Determina a contrarre**

1. La determina a contrarre, a firma del Direttore, contiene gli elementi indicati nelle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC. In particolare indica:
  - a) l'interesse pubblico da soddisfare;
  - b) le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
  - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
  - d) il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria verificata in fase di approvazione della richiesta, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
  - e) la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra preventivi, con una sintetica indicazione delle ragioni;
  - f) i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
  - g) le principali condizioni contrattuali;
  - h) il nominativo del responsabile del procedimento;
  - i) il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La determina può essere resa in forma semplificata nei casi previsti dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.

#### **Art. 30- Individuazione del contraente, valutazione delle offerte, aggiudicazione**

1. L'affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC
2. Il RUP, sulla base di quanto indicato nella determina a contrarre, procede, ad individuare il contraente:
  - a) mediante affidamento diretto ad un operatore determinato;
  - b) mediante richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo economici.

3. Nel caso di cui al comma 2 lett. a), il Servizio contratti predispone direttamente il contratto.
4. Nel caso di cui al comma 2 lett. b), il Servizio contratti predispone un appunto riassuntivo della procedura e la proposta di aggiudicazione, da sottoporre al Direttore per l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1, del Codice.

#### **PARTE IV - STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

##### **Art. 31- Firma dei contratti e forma della stipulazione**

1. Il Direttore dell'ISIN, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti. Con proprio decreto, può delegare il potere di firma ad altri soggetti.
2. I contratti sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate all'art. 32, co. 14 del Codice.

##### **Art. 32 - Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto**

1. Il controllo sull'esecuzione del contratto è svolto congiuntamente dal RUP e dal direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto indicato nel Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49.
2. Il Responsabile del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, secondo le modalità e i tempi, stabiliti all'articolo 102 del Codice.
3. Il Direttore, oppure il dirigente al quale sia stata eventualmente delegata la gestione del capitolo di spesa, in base alle verifiche effettuate sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del RUP, congiuntamente al direttore dell'esecuzione, secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, procede alla liquidazione della spesa.

##### **Art. 33- Cauzione definitiva**

1. Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, è richiesta una garanzia definitiva secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice.
2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la necessità di richiedere una garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto.

##### **Art. 34 - Polizza di assicurazione per responsabilità civile**

1. L'ISIN può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.

**Avv. Maurizio Pernice**